

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 settembre 2021

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di settembre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1110** OGGETTO :

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 20 DICEMBRE 2012 (REP. ATTI N. 12/185/CR66/C9) E DEL 28 NOVEMBRE 2019 (REP. ATTI N. 19/199/CR7C/C9) RELATIVI AL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, riferisce che l'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n 84 prevede che le imprese che intendano esercitare l'attività di tintolavanderia debbano designare un responsabile tecnico provvisto di idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti previsti al comma 2 del medesimo articolo, tra i quali il conseguimento della qualificazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso.

Fa presente che le Linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 maggio 2011, ai sensi della sopra richiamata legge 84/2006, prevedevano per i corsi di qualificazione tecnico-professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia, una durata minima di 450 ore e che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 novembre 2019 ha approvato l' *“Aggiornamento delle Linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia”* riducendo la durata dei corsi di formazione a 250 ore.

Rappresenta che, nell'ambito del succitato Accordo sono stati individuati gli elementi necessari per la progettazione dei corsi di formazione destinati al responsabile tecnico di tintolavanderia, demandando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione delle modalità attuative della formazione e dei relativi esami, sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

Fa presente inoltre che, al fine di disciplinare i casi di esenzione dal percorso formativo e dal relativo esame, le sopra richiamate linee guida del 28 novembre 2019, hanno confermato la vigenza dell'Accordo della Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012, concernente i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico di tintolavanderia.

Rappresenta la necessità di assicurare la realizzazione, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dalle linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019, dei corsi di qualificazione per l'abilitazione di responsabile tecnico di tintolavanderia, attraverso gli organismi di formazione accreditati, che potranno realizzare le attività in regime di autofinanziamento, previo riconoscimento del corso, oppure in risposta a procedure ad evidenza pubblica, attivate dalla Regione.

Fa presente che lo standard professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia, approvato con l'Accordo del 28 novembre 2019, recepito con il presente atto, è automaticamente inserito nel Repertorio regionale degli standard professionali, quale riferimento per la certificazione delle competenze ed il rilascio della qualificazione.

Propone pertanto di approvare le disposizioni per la realizzazione delle attività di formazione per responsabile tecnico di tintolavanderia, ricomprese nell'allegato alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale, elaborate dagli uffici della Struttura competitività del sistema economico e incentivi, in collaborazione con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Informa che le disposizioni oggetto di approvazione hanno formato oggetto di confronto con le Associazioni di categoria, nonché con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales e lo Sportello unico degli Enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

richiamati:

- a) la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*);
- b) la legge 22 febbraio 2006 n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia) e s.m.i. ed in particolare:
 - l'articolo 2, comma 2, lett. b), che prevede l'organizzazione di corsi di qualificazione tecnico-professionale finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia;
 - l'art. 2, comma 4 che prevede che «i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, siano stabiliti dalle Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
- c) le “*Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia*” approvate, ai sensi del richiamato articolo 2 della legge 84/2006, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 25 maggio 2011 (Repertorio. Atti n. 11/70/CR8d/C9) relative allo standard formativo per il conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia;
- d) il Decreto - legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), ed in particolare l'articolo 3, comma 1 – octies che ha ridotto la durata minima dei corsi di formazione a 250;
- e) l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella Seduta del 20 dicembre 2012, (Repertorio Atti n. 12/185/CR6/C9), concernente i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico di tintolavanderia;
- f) l'Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 novembre 2019 (Repertorio. Atti n. 19/199/CR7C/C9) recante “*Aggiornamento delle Linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia*”, relativo agli standard formativi e professionali del responsabile tecnico di tintolavanderie;
- g) la deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018 che approva l'architettura e la conseguente revisione del repertorio degli standard professionali, in coerenza ed attuazione del D.Lgs. 13/2013 e del decreto interministeriale 30 giugno 2015;
- h) la deliberazione della Giunta regionale n. 103 dell'8 febbraio 2021 recante “*Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali e del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 30 giugno 2015. Revoca della DGR 2712/2009*”;
- i) la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 novembre 2019 (Repertorio. Atti n. 19/199/CR7C/C9) recante *“Aggiornamento delle Linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia”*, nonché l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Seduta del 20 dicembre 2012, (Repertorio Atti n. 12/185/CR6/C9), concernente i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico di tintolavanderia, contenuti negli Allegati n. 1 e 2 alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di recepire nel Repertorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018 lo standard professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia approvato con l'Accordo del 28 novembre 2019 (Repertorio. Atti n. 19/199/CR7C/C9) in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 novembre 2019;
3. di approvare, ad integrazione di quanto già previsto nel succitato Accordo e per le motivazioni di cui in premessa, le disposizioni contenute nell'allegato n. 3 al presente atto, del quale forma parte integrante, che contiene la disciplina delle attività formative e dello svolgimento dei relativi esami;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e integralmente sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto l'offerta formativa realizzata in regime privatistico e di autofinanziamento non grava sul bilancio regionale e l'eventuale determinazione dell'offerta formativa cofinanziata da parte della regione potrà avvenire esclusivamente attraverso appositi e successivi atti di programmazione.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/199/CR7C/C9

**AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA -
APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 MAGGIO 2011
- RELATIVE ALLO STANDARD FORMATIVO E
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO DI
TINTOLAVANDERIA**

Roma, 28 novembre 2019

RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Standard formativo e professionale

Standard professionale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, lettera b) e s.m.i., in particolare il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 – *octies*.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il *Responsabile tecnico di tintolavanderia* sovrintende all'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività di impresa che, ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stileria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l'arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

RIFERIMENTI ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

Settore Economico Professionale: Servizi alla persona

Processo: Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e familiare

Sequenza di processo: Gestione di tintolavanderie e pulizia di capi d'abbigliamento

ADA 24.141.416 – Gestione e organizzazione delle attività di tintolavanderia

ADA 24.141.417 – Realizzazione di operazioni di tintolavanderia

Codice CP 2011 associato alle ADA: 6.5.3.7.0 – Artigiani e addetti alle tintolavanderie

EQF

Livello 4¹

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., si individuano i seguenti ambiti di competenza del *Responsabile tecnico di tintolavanderia*, articolati in abilità e conoscenze essenziali:

1. Gestione d'impresa di tintolavanderia
2. Gestione del rapporto con i clienti della tintolavanderia
3. Processi di lavaggio e smacchiatura
4. Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione

¹ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

GESTIONE D'IMPRESA DI TINTOLAVANDERIA

Gestire l'esercizio commerciale e i rapporti con i fornitori

ABILITÀ	CONOSCENZE
Organizzare e gestire l'attività Gestire i fornitori, definire le necessità di approvvigionamento Gestire il magazzino Gestire il personale impiegato nell'esercizio Curare gli aspetti amministrativi ordinari Gestire la relazione con gli istituti di credito Gestire le operazioni di incasso e pagamento	Elementi di contrattualistica Elementi di diritto commerciale Normativa di settore Elementi di gestione aziendale Elementi di gestione delle scorte Elementi di gestione delle risorse umane Tipologia di documenti contabili, loro caratteristiche e modalità di registrazione di prima nota e archiviazione dei documenti contabili Tipologie di forme di pagamento, loro caratteristiche e relative procedure Modalità di compilazione e emissione di ricevute e fatture

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Gestire il rapporto con i clienti e promuovere l'offerta della tintolavanderia

ABILITÀ	CONOSCENZE
Accogliere il cliente Applicare la normativa in tema di conciliazione e rendere consenso informato per danni Prendere in consegna i capi ed etichettarli Sviluppare l'offerta dei servizi di tintolavanderia Fidelizzare il cliente	Principi di customer care Elementi di Codice del Consumo Modalità di gestione dei reclami Tecniche di comunicazione e vendita Elementi di marketing per lo sviluppo dell'offerta Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua straniera

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA	
Condurre le operazioni di smacchiatura, lavaggio, tintoria e stireria	
ABILITÀ	CONOSCENZE
<p>Riconoscere le fibre e leggere le etichettature al fine di smistare e classificare i capi</p> <p>Riconoscere le macchie</p> <p>Pre-trattare i capi/tessuti in funzione dei trattamenti da effettuare</p> <p>Utilizzare i prodotti adeguati alla smacchiatura, al lavaggio, alla tintura</p> <p>Saper dosare detersivi e additivi in funzione del capo e del risultato richiesto</p> <p>Impiegare le diverse tecniche di lavaggio a secco o ad acqua e con le più recenti tecnologie (idrocarburi, wet cleaning)</p> <p>Applicare tecniche di stiratura in funzione del capo o del tessuto e dei desideri del cliente</p> <p>Applicare le tecniche di tintura utilizzando i prodotti adeguati alle caratteristiche e proprietà dei tessuti trattati, rispettando le procedure previste per l'utilizzo di sostanze chimiche</p> <p>Curare la piegatura e l'imballaggio del capo/tessuto trattato</p> <p>Applicare tecniche di smistamento e classificazione dei capi</p>	<p>Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche)</p> <p>Chimica dei detersivi</p> <p>Fondamenti di chimica organica e inorganica</p> <p>Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili</p> <p>Principi di scioglimento chimico fisico e biologico</p> <p>Tecniche di lavorazione delle fibre</p> <p>Tecniche di stireria</p> <p>Tecniche di smacchiatura e lavaggio</p> <p>Tecniche di tintura</p> <p>Programmi di lavaggio</p> <p>Tipologie di comportamento dei capi in relazione al lavaggio</p> <p>Caratteristiche e proprietà dei prodotti per la smacchiatura, il lavaggio e la tintura di tessuti</p>

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DELLA TINTOLAVANDERIA	
Utilizzare le macchine e gli strumenti a supporto della gestione della tintolavanderia	
ABILITÀ	CONOSCENZE
<p>Selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari alla tipologia di trattamento da eseguire</p> <p>Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi di trattamento dei capi/tessuti</p> <p>Gestire la manutenzione ordinaria di attrezzature e impianti</p> <p>Prevenire e ridurre il rischio professionale, ambientale</p> <p>Garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di tutela dell'ambiente</p>	<p>Elementi di meccanica, elettricità e termodinamica</p> <p>Tipologia dei macchinari e strumenti della tintolavanderia</p> <p>Programmi di lavaggio</p> <p>Elementi di informatica</p> <p>Sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi</p> <p>Normativa igienico sanitaria</p> <p>Legislazione in materia di tutela dell'ambiente</p>

Standard formativo

FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Premessa

La formazione del *Responsabile tecnico di tintolavanderia* è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 – *octies* ha ridotto la durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia a 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno. Il presente documento disciplina tali corsi e sostituisce le Linee guida delle Regioni, adottate in Conferenza delle Regioni il 25 maggio 2011.

La tematica in oggetto investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore di formazione d'aula.

I moduli formativi possono essere svolti per un massimo del 30% anche attraverso FAD/e-learning, secondo principi e modalità indicate nelle Linee guida sulla FAD, approvate nella IX Commissione del 2 luglio 2019, con procedure che ne consentano la tracciabilità.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

I contenuti del corso di formazione per *Responsabile tecnico di tintolavanderia* e le prove d'esame vertono sui seguenti argomenti:

Area giuridico - economica (Gestione d'impresa e dei rapporti con i clienti): legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale, contrattualistica, diritto dei consumatori; nozioni di gestione aziendale; elementi di contabilità; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; tecniche di marketing, comunicazione e vendita; lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua straniera.

Area tecnico - professionale (processi di lavaggio e smacchiatura; utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione): fondamenti di chimica organica e

inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; elementi di informatica; tecniche di lavorazione delle fibre, di stireria, di smacchiatura e lavaggio, di tintura; programmi di lavaggio; tipologia di comportamento al lavaggio dei tessuti.

Le 250 ore di formazione si distribuiscono come indicato in tabella:

Ambiti di competenza	Ore di formazione
Gestione d'impresa di tintolavanderia	40
Gestione dei rapporti con i clienti	20
Processi di lavaggio e smacchiatura	90
Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione della tintolavanderia	100

Lo standard minimo non prevede la realizzazione di attività di stage/tirocinio, che possono comunque essere previste nella realizzazione dei singoli corsi regionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 1° grado

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

CASI DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- a) i soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012 n°12/185/CR6/C9 e allegato all'Accordo stesso;

- b) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo EQF 4, riconducibile a entrambe le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni richiamate in premessa.

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, il percorso formativo è ridotto per:

- a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Responsabile tecnico di tintolavanderia;
- b) i soggetti in possesso di un titolo coerente di qualifica triennale o di diploma quadriennale rilasciato a seguito della frequenza di percorsi del sistema di IeFP.

Sono fatte salve le disposizioni di Regioni e PA inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze comunque acquisite in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs 13/2013 e dal D.I. del 30/6/2015.

ESAME E CERTIFICAZIONE FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'acquisizione delle competenze maturate nelle aree giuridico – economica e tecnico-professionale previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto interministeriale 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di frequenza con verifica positiva dell'apprendimento con valore di qualificazione di *Responsabile tecnico di tintolavanderia* ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i..

Il mancato superamento della prova di verifica non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento sostituisce le *Linee Guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di Tintolavanderia* approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 fermo restando gli attestati già rilasciati.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/185/CR6/C9

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c – diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA

Roma, 20 dicembre 2012

Allegato n. 3 alle Deliberazione della Giunta regionale n. 1110 in data 6 settembre 2021

APPROVAZIONE, IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 20 DICEMBRE 2012 E DEL 28 NOVEMBRE 2019, DELLE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Art. 1
OGGETTO

1. Le presenti disposizioni regolano, in attuazione dell'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 20 dicembre 2012, ed all'Accordo del 28 novembre 2019 Rep. Atti n. 19/199/CR7C/C9 che contiene le Linee guida relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia, le modalità di realizzazione della formazione finalizzata al conseguimento della qualificazione di tecnico di tintolavanderia, in attuazione della legge 22 febbraio 2006, n. 84, comma 2, lett. b) e s.m.i. e del DL 14 dicembre 2018, n. 135, art.1 – octies.
2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia è subordinato alla designazione di un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (articolo 2, comma 2, della legge 84/2006):
 - a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
 - b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
 - c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività, indicati nell'allegato all'Accordo del 20 dicembre 2012 (Repertorio Atti n. 12/185/CR6/C9) – vd. Allegato 2;
 - d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli stessi;
 3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. I corsi oggetto delle presenti disposizioni sono rivolti a coloro che intendono ottenere il requisito tecnico professionale per l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia.
4. La disciplina contenuta nel presente atto non si applica alle lavanderie self-service. La lavanderia self-service è definita come l'impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. Presso le lavanderie self-service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria e similari per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all'impresa.

Art. 2

DURATA DELLA FORMAZIONE

1. La durata del percorso formativo per l'acquisizione della qualificazione di Tecnico di tintolavanderia è determinata in n. 250 ore, comprendenti attività teoriche e teorico-pratiche. Lo standard minimo non prevede l'obbligo della realizzazione di attività di stage, che possono comunque essere previste nel corso, per una durata pari a 75 ore, esclusivamente per soggetti disoccupati.
2. La formazione può essere svolta anche attraverso FAD/e-learning per un massimo del 30% delle ore totali del corso, secondo i principi e le modalità indicati nelle linee guida sulla FAD, approvate dalla IX Commissione in data 2 luglio 2019, con procedure che ne consentano la tracciabilità.
3. Fino alla conclusione dello stato di emergenza COVID-19, i corsi possono essere svolti in modalità FAD/e-learning, secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 31/3/2020 e successive disposizioni.
4. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al successivo articolo 7, è consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore di formazione previsto.
5. Per l'articolazione del percorso formativo ed i requisiti di ammissione al corso, nonché i casi di esenzione e riduzione del percorso formativo si rimanda alle Linee guida, di cui all'Allegato alla presente deliberazione.

Art.3

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione per responsabile tecnico di tintolavanderia è organizzata ed autofinanziata dagli enti gestori di cui al successivo articolo 4, senza oneri a carico del bilancio regionale. I corsi organizzati ed autofinanziati devono ottenere il riconoscimento, da parte della Struttura regionale Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, di seguito denominata "Struttura competente", secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi articoli. I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente, non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.
2. La formazione per responsabile tecnico di tintolavanderia può inoltre formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali o comunitarie.
3. La formazione può essere altresì presentata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.

Art.4

FORMAZIONE AUTOFINANZIATA RICONOSCIUTA

1. Il soggetto erogatore che intenda organizzare e finanziare i corsi volti alla qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia deve essere in possesso di accreditamento per l'Ambito F) – Formazione finanziata o per l'Ambito NF) – Formazione non finanziata presso la Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative.
2. Il soggetto erogatore che intenda organizzare, in regime di autofinanziamento, i corsi volti alla qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia presenta alla Struttura regionale competente apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura e scaricabile dal sito istituzionale Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ed indicante:

- a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento per la realizzazione della formazione;
 - b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
 - c) la sede di svolgimento delle attività formative;
 - d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
 - e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
3. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:
- a) programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard professionale e formativo;
 - b) indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento;
 - c) i nominativi e recapiti del responsabile del corso;
 - d) dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.
4. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
5. L'autorizzazione ai soggetti erogatori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente. La revoca del provvedimento di riconoscimento è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

Art. 5

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE

1. Il soggetto che intende erogare i corsi, in regime di autofinanziamento, è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta approvazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 5 dell'articolo 4.
2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare alla Struttura competente:
 - a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
 - b) il calendario delle lezioni;
 - c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
 - d) l'elenco nominativo degli iscritti;
 - e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per lo stage, se previsto;
 - f) l'elenco dei docenti
3. Il soggetto erogatore è altresì tenuto:
 - a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
 - b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
 - c) ad utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previste dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
 - d) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.
4. Al termine del corso, anche contestualmente alla richiesta di istituzione della Commissione esaminatrice, il soggetto erogatore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente:
 - a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
 - b) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte ed i relativi esiti.
5. Il soggetto gestore della formazione è tenuto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione previsti.

6. I soggetti che intendono partecipare ai corsi di formazione oggetto di riconoscimento sono tenuti a presentare domanda direttamente all'ente gestore ed a corrispondere, secondo modalità da questi stabilite, la quota di iscrizione prevista, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del corso.
7. La Struttura regionale competente esercita, sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi indicate dai soggetti erogatori, sia attraverso la richiesta di trasmissione di documenti, le attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

Art. 6 CREDITI FORMATIVI

1. La Regione valorizza le competenze acquisite dalle persone attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, che consentono di personalizzare e ridurre la durata del percorso formativo. Il riconoscimento dei crediti formativi è svolto a cura del soggetto che gestisce la formazione, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di crediti formativi.
2. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, da presentare prima dell'avvio del corso, potrà avere a riferimento esclusivamente le esperienze di tipo formale coerenti, svolte dall'interessato non oltre i cinque anni antecedenti la data di avvio del corso.
3. I crediti formativi riconosciuti potranno consentire la riduzione della durata del corso in misura non superiore al 30% delle ore di teoria previste.

Art. 7 ESAME FINALE

1. In esito ai corsi avviati prima dell'adozione degli atti che regolano, in coerenza con la Deliberazione della Giunta regionale n. 103/2021, la realizzazione delle attività di certificazione delle competenze, gli esami per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico di tintolavanderia si svolgono secondo le seguenti disposizioni:
 - n. 494/2016, così come integrata dalla successiva n. 718/2016
 - n.1547/2019 per i corsi realizzati in regime di autofinanziamento.
2. Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del corso. La Regione potrà autorizzare attività di recupero per assenze superiori al 20%.

Art. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dal 1 gennaio 2022 e sino al 30 giugno 2022, alle imprese già iscritte all'albo artigiani o al registro imprese, che non abbiano già presentato Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è concessa la possibilità di regolarizzare la propria attività, mediante presentazione allo Sportello unico degli enti locali di SCIA, contenente la designazione del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti richiesti.
2. Dal 1 gennaio 2022 e sino al 30 giugno 2022, alle imprese già iscritte all'albo artigiani o al registro imprese, che abbiano già presentato Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è concessa la possibilità di regolarizzare la propria attività, mediante presentazione allo Sportello unico degli enti locali della comunicazione di designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti.
3. Per le imprese già iscritte all'albo artigiani o al registro imprese che, alla data del 1 gennaio 2022 abbiano maturato il requisito di cui all'articolo 1, comma d), non è necessario dimostrare altro requisito professionale per la prosecuzione dell'attività, rimanendo comunque obbligatoria la

designazione, entro il 30 giugno 2022, del responsabile tecnico in possesso dei requisiti, mediante presentazione allo Sportello unico degli enti locali della comunicazione di designazione.

4. Nel caso in cui le imprese non provvedano, entro il termine stabilito, alla regolarizzazione delle situazioni indicate ai commi, lo Sportello unico degli enti locali ordina la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a tre mesi.
5. Nel caso in cui le imprese non provvedano alla regolarizzazione entro il termine fissato al comma 4, lo Sportello unico degli enti locali ordina la cessazione dell'attività, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 22 febbraio 2006, n.84;
6. A decorrere dal 1 gennaio 2022, le imprese non ancora iscritte all'albo artigiani o al registro imprese, che intendano avviare l'attività di tintolavanderia, devono presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico degli enti locali, contenente la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti.